



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 18 del 7 settembre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ORARIO FEDERALE

Come indicato sui Comunicati Ufficiali relativi ai calendari dei rispettivi Campionati, da **domenica 10 settembre p.v. l'orario federale sarà alle ore 15.30.**

Le precedenti gare ad orario federale, incluse quelle di **sabato 9 settembre p.v.**, avranno inizio alle ore **16.00.**

* * * * *

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

1) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe Professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2) **NEL CORSO DELLE GARE DI CAMPIONATO E NELLE ALTRE GARE DI MANIFESTAZIONI UFFICIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO AL COMMA SUCCESSIVO, IN CIASCUNA SQUADRA POSSONO ESSERE SOSTITUITI/E CINQUE CALCIATORI / CALCIATRICI, INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.**

3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4) I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5) I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto di gioco.

6) I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7) I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro che vengano espulsi, prima che la gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'elenco che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati un massimo di dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

9) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata, a gioco fermo, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco, a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che devono uscire dal terreno stesso, ove previsti.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2017, di questo C.R.).

* * * * *

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI – NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Con decorrenza da questa stagione 2017/2018, per la prima volta nella storia del calcio, i calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili Juniores, in deroga all'articolo 72 delle N.O.I.F., **potranno indossare per tutta la stagione** la maglia con lo stesso numero (**da 1 a 99, non necessariamente progressivo**).

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. **52/A** del 4 settembre 2017 – **modifiche all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), par. VI e VII e lett. C), par. IV e V e dell'art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- n. **53/A** del 4 settembre 2017 – **modifiche agli artt4, 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;**
- n. **54/A** del 4 settembre 2017 – **modifica art. 94 ter delle N.O.I.F.;**
- n. **55/A** del 4 settembre 2017 – **modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 1 – Il rettangolo di gioco del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;**
- n. **56/A** del 4 settembre 2017 – **nomina della Commissione Antidoping e Tutela della Salute;**
- n. **57/A** del 4 settembre 2017 – **integrazione Commissione Procuratori Sportivi;**
- n. **58/A** del 4 settembre 2017 – **nomina della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi;**
- n. **61/A** del 4 settembre 2017 – **nomina della Commissione Premi;**
- n. **40/CFA** del 6 settembre 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. **55/AA** del 7 settembre 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Circolare n. 19** del 6 settembre 2017 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Ivan De Angelis, Luca Maria Gasco, Luigi Andreana e Francesco Rizzaro;**
- **Circolare n. 20** del 7 settembre 2017 – **disciplina del terzo settore ed ASD/SSD.**

* * * * *

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE NAPOLI – MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017 – ORE 17

Martedì 12 settembre 2017, con inizio alle **ore 17.00**, in **Napoli alla via Strettola Sant'Anna alle paludi, 115**, si terrà una riunione, riservata alle società di Calcio a Cinque Femminile, per approfondire **le numerose modifiche regolamentari introdotte dalla Circolare A.I.A. n. 1, per la stagione sportiva 2017/2018.**

Alla riunione interverrà il Delegato al Calcio a Cinque del C.R. Campania – L.N.D., **Antonio Sarnelli.**

Le società sono invitate ad intervenire.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
COSTA D'AMALFI	CIOFFI	VINCENZO	10.12.2001	26.07.2018
ROCCHESI	MASUCCIO	GERARDO DOMENICO	25.03.2002	24.08.2018
SAN GIORGIO 1926	CASTAGNA	IACOPO	15.10.2001	26.07.2018
SAN GIORGIO 1926	FORMISANO	CHRISTIAN	10.11.2001	28.08.2018
SAN GIORGIO 1926	PERUZZI	MARCO	06.09.2001	26.07.2018

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per le giornate di gara di Campionato del 10 settembre e della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti del 13 settembre prossimi, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

U.S. Mariglianese	Casamarciano;
Virtus Avellino 2013	San Michele di Serino;
Casalnuovo Frattese	P. Ianniello – Frattamaggiore;
Bacoli Sibilla 1925	A. Vallefucoco – Mugnano di Napoli;
Palmese	Brusciano;
Solofra Calcio	Pratola Serra;
Valdiano	Casalbuono;
Afro Napoli United	A. Vallefucoco – Mugnano di Napoli;
Montesarchio	Pignatelli – San Martino Valle Caudina;
Serino 1928	Montemiletto;

* * * * *

PLAY-OFF E PLAY-OUT 2017/2018 DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano la normativa e le modalità di svolgimento dei *play-off* dei Campionati in epigrafe, conformi alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti.

* * * * *

CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE (di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque) DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la normativa relativa ai Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati (di Calcio a undici e Calcio a cinque) di Categoria superiore della stagione sportiva 2018/2019.

* * * * *

CAMPIONATI (di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque) 2017/2018 MECCANISMI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i criteri relativi alle promozioni e retrocessioni in ordine Campionati Regionali (di Calcio a undici e Calcio a cinque) 2017/2018, peraltro obbligati sul piano aritmetico in rapporto alle varie eventualità di retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie D e dal Campionato di Calcio a 5 Serie B e delle rispettive promozioni ad essi di società di questo C.R. al termine della stagione sportiva 2017/2018.

* * * * *

CRITERI COPPA DISCIPLINA 2017/2018

Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2017/2018 la compilazione delle graduatorie di Coppa Disciplina della stagione sportiva 2017/2018, relativi ai Campionati dilettantistici, organizzati nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., avverrà in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 REGOLAMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano il Regolamento e le modalità di svolgimento della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2:

* * * * *

CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

* * * * *

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 105 (paragrafo "**Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**").

* * * * *

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le **Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le **Società** devono far pervenire la domanda di iscrizione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, anche a mezzo fax al numero **081 / 5544470**, entro i termini prescritti, ovvero, a titolo di esempio, **entro oggi 7 settembre** per i Campionati Juniores Regionale e Terza Under 18, ed **entro il 14 settembre** per il Campionato di Prima Categoria.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017	€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 90000		
CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 980,00 + DIFFERENZA: € 0,00		

TUTELA ASSICURATIVA DI TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Diminuisce il premio per la denuncia dei sinistri riguardo i tesserati

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con la **Generali Italia S.P.A.**, anche per la stagione sportiva 2017/2018 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della Lega Nazionale Dilettanti. **Il premio pro capite per la nuova stagione è ridotto** a 29 euro per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. *"Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare per la stagione 2017/18 la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti della LND – ha spiegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, **Cosimo Sibilia** –. Le nuove condizioni ottenute da Generali Italia Spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di ottenere **un sensibile risparmio**, sia per quanto riguarda il premio per giocatori e allenatori, sia per quello relativo ai dirigenti ufficiali. È un altro piccolo grande passo nel cammino che abbiamo intrapreso verso **una Lega più vicina al territorio e più accessibile a tutti**. Una strada che non può prescindere dal **rendere più sostenibili i costi per le nostre società**. È la nostra missione, la porteremo a termine passo dopo passo".*

* * * * *

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

* * * * *

OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI FORMAZIONE

Come riportato nel precedente paragrafo, si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature**

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax ai numeri: 081 / 5544470 e 081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2017/2018 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti in appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018

Il Commissario Straordinario tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2017/2018 siano confermati i costi di iscrizione come per la passata stagione sportiva (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE	€ 870,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	€ 1.000,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.000,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	€ 430,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2016

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018 **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 SONO STATI CONFERMATI GLI IMPORTI DELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, COSÌ COME RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017	€ 2.810,00 + € 29,00 x n. calciatori al 30.6.17
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 760,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.160,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES D'ELITE	GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.660,00

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018:

ECCELLENZA	9 – 10 SETTEMBRE 2017
PROMOZIONE	9 – 10 SETTEMBRE 2017
PRIMA CATEGORIA	7 – 8 OTTOBRE 2017
SECONDA CATEGORIA	14 – 15 OTTOBRE 2017
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	30 SETTEMBRE – 1 – 2 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	30 SETTEMBRE – 1 – 2 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017 (*)
JUNIORES PROVINCIALE	9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2017
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	2 – 3 SETTEMBRE 2017
CALCIO FEMMINILE	7 – 8 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	23 – 24 SETTEMBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE C1	9 SETTEMBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE C2	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE D	DA INDICARE
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	22 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A 5 JUNIORES D'ELITE	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 JUNIORES	DA INDICARE
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 5/6/7 gennaio 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C2	16 SETTEMBRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C1	1 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.D'ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	6 OTTOBRE 2017

(*) Per un refuso di carattere informatico a pagina 91 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., sono state riportate in modo inesatto le date di inizio dei Campionati di Terza Categoria, peraltro già indicate, in modo corretto, nelle disposizioni relative al Campionato medesimo (es. Terza Categoria: 21 – 22 ottobre 2017).

* * * * *

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ **CAMPIONATI REGIONALI 2017/2018 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE** **E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI** **CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI** **(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

In ordine all'impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2017/2018, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2017/2018 è fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1999	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1999	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1999
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2017/2018 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1999 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi.**

- In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, in ordine ai **calciatori "giovani"**, per la stagione sportiva 2017/2018, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, CINQUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1996 e che, comunque abbiano compiuto il 15° anno, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata;**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

- In ordine ai **calciatori "giovani"**, ha altresì, disposto, per la stagione sportiva 2017/2018, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno TRE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1996 e che, comunque abbiano compiuto il 15° anno, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Negli altri Campionati 2017/2018, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

* * * * *

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TESSERAMENTO E/O TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO IL C.R. CAMPANIA DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 2017

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pag. 90, si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

GIOVEDÌ 7 e 14 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
MARTEDÌ 11 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
VENERDÌ 8 settembre	dalle ore 09.00	alle ore 12.00 (*)
VENERDÌ 15 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 19.00 (*)

(*) L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 2017

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 96, da giovedì 7 settembre, **fino alle ore 19.00 di venerdì 15 settembre 2017** (orario di chiusura, disposto dal Consiglio Federale, come dal Comunicato Ufficiale n. 166/A del 26 maggio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di questo C.R.), sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

AVELLINO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

BENEVENTO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

CASERTA:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SALERNO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(^) In tutte le Delegazioni Provinciali, **VENERDÌ 15 SETTEMBRE** sarà consentito il deposito delle liste esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

NOTA BENE: Come più volte richiamato, presso le Delegazioni Provinciali sopra indicate non è consentita la consegna delle richieste di tesseramento e/o aggiornamento.

* * * * *

Modifiche al programma gare del 9 – 10 e 13 settembre 2017

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- prima giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;
- terza giornata di gare del primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **mercoledì 13 settembre p.v.**);

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 10 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 19 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE
SABATO 9 SETTEMBRE 2017: ORE 16.00
DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017: ORE 15.30

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BARANO CALCIO	SAVOIA 1908	A	09/09/2017 16:00	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
GLADIATOR 1924	REAL FORIO 2014	A	09/09/2017 16:00	CAPPUCCINI	MADDALONI	VIA CAPPUCCINI
MONTE DI PROCIDA CALCIO	CASALNUOVO FRATTESE	A	09/09/2017 16:00	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
U.S. MARIGLIANESE	MONDRAGONE	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	CASAMARCIANO	VIA RIONE GESCAL
AURUNCI	ISOLA DI PROCIDA	A	10/09/2017 11:00	S. CASTRESE	SESSA AURUNCA	VIA CHIESA
PIMONTE 1970 (***)	BACOLI SIBILLA 1925	A	10/09/2017 10:30	S. MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
VIRTUS VOLLA	SAN GIORGIO 1926	A	10/09/2017 10:30	P. BORSELLINO	VOLLA	
VIS AFRAGOLESE 1944	CASORIA CALCIO 1979	A	10/09/2017 11:00	L. MOCCIA	AFRAGOLA	PROLUNGAMENTO VINCENZOCALVANESE

(***) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	SOLOFRA CALCIO	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
AUDAX CERVINARA 1935	PICCIOLA	A	09/09/2017 16:00	A. CANADA	CERVINARA	VIA CAMPO
BATTIPAGLIESE 1929	VALDIANO	A	10/09/2017 15:30	L. PASTENA	BATTIPAGLIA	VIALE BARASSI
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	ECLANESE 1932 CALCIO	A	10/09/2017 15:30	COMUNALE	CASTEL SAN GIORGIO	VIA MULINELLI
S.S. NOLA 1925	COSTA D AMALFI	A	10/09/2017 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
S.VITO POSITANO	PALMESE	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	SCAFATI	
U.S. FAIANO 1965	SORRENTO 1945	A	10/09/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
VIRTUS AVELLINO 2013	AGROPOLI	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	SAN MICHELE DI SERINO	VIA CAMPO SANTA MARIA

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MARTHIANISI (*)	CASAMARCIANO	A	09/09/2017 16:00	TERRA DI LAVORO	MARCIANISE	A PORTE CHIUSE
PUGLIANELLO	CIMITILE	A	09/09/2017 16:00	S. GIACOMO	PUGLIANELLO	CONTRADA VISCARDI VIA FORNI
RINASCITA U.S.VICO	VIRTUS LIBURIA	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	CARBONARA DI NOLA	VIA RAINONE
VIRTUS GOTI 97	GALAZIA 1997	A	09/09/2017 16:00	U. IEVOLI	SANT'AGATA DEI GOTI	
COMPENS. CASALNUOVESE	OLIMPIA CASALNUOVO	A	10/09/2017 11:00	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
SAN VITALIANO	COMPENSORIO ALBA NUOVA	A	10/09/2017 15:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA PALMOLA
SANTA MARIA LA FOSSA	F.C. VIRIBUS SOMMA 100	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	TRENTOLA DUCENTA	
VILLA LITERNO	HERMES CASAGIOVE	A	10/09/2017 15:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO

(*) a porte chiuse

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AFRO NAPOLI UNITED	ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	A	10/09/2017 10:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	VIA DI VITTORIO
NEAPOLIS	PONTICELLI	A	09/09/2017 16:00	COMPLESSO KENNEDY CAMALDOLI	NAPOLI	VIA CAMILLO GUERRA,60
POMPEIANA 1929	S.GIUSEPPE	A	09/09/2017 16:00	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
REAL POGGIOMARINO	MONDO SPORT	A	09/09/2017 16:00	EUROPA	POGGIOMARINO	VIALE DEI MARTIRI,44
RIONE TERRA	FLORIGIUM	A	10/09/2017 11:00	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
STASIA SOCCER	QUARTOGRAD	A	09/09/2017 16:00	A. DE CICCO	SANT'ANASTASIA	VIA ROMANI
VIRTUS OTTAVIANO	SAN PIETRO NAPOLI	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO
VICO EQUENSE 1958	PUTEOLANA 1909	A	10/09/2017 15:30	COMUNALE	VICO EQUENSE	VIA RASPOLO,2

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB PONTE 98	ABELLINUM CALCIO 2012	A	09/09/2017 16:00	G. OCONE	PONTE	VIA CAMPO SPORTIVO
FOOTBALL CLUB AVELLINO	S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	A	09/09/2017 16:00	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
FORZA E CORAGGIO BN	BAIANO	A	09/09/2017 16:00	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
G. CAROTENUTO	SAN TOMMASO CALCIO	A	09/09/2017 16:00	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	VIA GARIBALDI
MONTESARCHIO	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A	09/09/2017 16:00	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SANSEVERINESE	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	A	09/09/2017 16:00	SUPERGA	MERCATO SAN SEVERINO	VIA CAMPO SPORTIVO
SERINO 1928	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	A	09/09/2017 16:00	COMUNALE	MONTEMILETTO	
GROTTA 1984	POLISPORTIVA DIL. LIONI	A	10/09/2017 15:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ALFATERNA	VIGOR CASTELLABATE	A	09/09/2017 16:00	ALFATERNO	NOCERA SUPERIORE	VIA USCIOLI PECORARI
CAMPAGNA	U.S. GRIGIO ROSSI 1927	A	10/09/2017 15:30	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ PIAZZA D'ARMI
POL. SANTA MARIA CILENTO	CITTA DI EBOLI	A	09/09/2017 16:00	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
ROCCHESE	BUCCINO VOLCEI	A	09/09/2017 16:00	D. R. FIESCHI	ROCCAPIEMONTE	VIA NUOVA PONTE
SALERNUM BARONISSI	CENTRO STORICO SALERNO	A	09/09/2017 16:00	G. FIGLIOLIA	SAVA BARONISSI	VIA GIUSEPPE FORTUNATO
U.S. POSEIDON 1958	TEMERARIA 1957 SAN MANGO	A	09/09/2017 16:00	M. VECCHIO	CAPACCIO SCALO	PIAZZA MERCATO
GREGORIANA	CALPAZIO	A	10/09/2017 15:30	CENTRO SPORTIVO	SAN GREGORIO MAGNO	VIA VALLE
SCAFATESE CALCIO 1922	REAL PALOMONTE	A	10/09/2017 15:30	COMUNALE	SCAFATI	VIA DOMENICO CATALANO

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
C.F. SPARTAK S. NICOLA C5	LU.PE. POMPEI	A	09.09.2017 15.00	PALANEWSYSTEM	CASAGIOVE	VIA FORTUNA
FUTSAL PARETE	REAL VITALIANO FUTSAL	A	09.09.2017 15.00	TENDOSTRUTTURA	PARETE	VIA FIRENZE
JUNIOR DOMITIA	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A	09.09.2017 15.00	PALADOMITIA	CASTELVOLTURNO	VIA OCCIDENTALE
LELLO DEL MONACO FUTSAL	SORRENTO 1945	A	09.09.2017 15.00	PALAFEUDO	MADDALONI	VIA FEUDO
REAL ACERRANA FUTSAL	STREGONI FIVE SOCCER	A	09.09.2017 17.00	PALATENDA FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO
SPORTING CAVESE	FUTSAL CLUB OPLONTINA	A	09.09.2017 15.00	PALESTRA MONTICELLI	CAVA DE' TIRRENI	FRAZ.NE SANTA LUCIA
TRILEM CASAVATORE	REAL SAN GIUSEPPE	A	09.09.2017 15.00	PALAZZETTO CENTRO FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO

COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 13 SETTEMBRE 2017

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MONDRAGONE	PUGLIANELLO	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	MONDRAGONE	VIA PADULE
GLADIATOR 1924	FORZA E CORAGGIO BN	A	13/09/2017 15:30	CAPPUCCINI	MADDALONI	VIA CAPPUCCINI
AURUNCI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	A	13/09/2017 15:30	S. CASTRESE	SESSA AURUNCA	VIA CHIESA
VIRTUS VOLLA	SANTA MARIA LA FOSSA	A	13/09/2017 15:30	P. BORSELLINO	VOLLA	
CASALNUOVO FRATTESE	MARTHIANISI	A	13/09/2017 15:30	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
VIS AFRAGOLESE 1944	SAN VITALIANO	A	13/09/2017 15:30	L. MOCCIA	AFRAGOLA	PROLUNGAMENTO VINCENZOCALVANESE
CASORIA CALCIO 1979	RIONE TERRA	A	13/09/2017 15:30	SAN MAURO	CASORIA	VIA SAN MAURO
REAL FORIO 2014	POMPEIANA 1929	A	13/09/2017 15:30	S. CALISE	FORIO D'ISCHIA	VIA SAN LEONARDO
BARANO CALCIO	FLORIGIUM	A	13/09/2017 15:30	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
BACOLI SIBILLA 1925	PONTICELLI	A	13/09/2017 15:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	
ISOLA DI PROCIDA	COMPRENS. CASALNUOVESE	A	13/09/2017 15:30	DA INDICARE		
SAN GIORGIO 1926	CIMITILE	A	13/09/2017 15:30	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA SANDRIANA
MONTE DI PROCIDA CALCIO	VIRTUS LIBURIA	A	13/09/2017 15:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
SAVOIA 1908	CASAMARCIANO	A	13/09/2017 15:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
PIMONTE 1970 (***)	VICO EQUENSE 1958	A	13/09/2017 15:30	S. MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
U.S. MARIGLIANESE	ABELLINUM CALCIO 2012	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	CASAMARCIANO	VIA RIONE GESCAL
S.S. NOLA 1925	G. CAROTENUTO	A	13/09/2017 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
ECLANESE 1932 CALCIO	MONTESARCHIO	A	13/09/2017 15:30	NUOVO LANDO D'ELIA	MIRABELLA ECLANO	VIA POMICE
SORRENTO 1945	SAN PIETRO NAPOLI	A	13/09/2017 15:30	ITALIA	SORRENTO	VIA CALIFANO,7
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	S.GIUSEPPE	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	CASTEL SAN GIORGIO	VIA MULINELLI
PALMESE	FOOTBALL CLUB AVELLINO	A	13/09/2017 16:00	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA DE RUGGIERO
AUDAX CERVINARA 1935	BAIANO	A	13/09/2017 15:30	A. CANADA	CERVINARA	VIA CAMPO
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	F.C. VIRIBUS SOMMA 100	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
SOLOFRA CALCIO	S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	PRATOLA SERRA	
VIRTUS AVELLINO 2013	POLISPORTIVA DIL. LIONI	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	SAN MICHELE DI SERINO	VIA CAMPO SANTA MARIA
BATTIPAGLIESE 1929	REAL PALOMONTE	A	13/09/2017 15:30	L. PASTENA	BATTIPAGLIA	VIALE BARASSI
PICCIOLA	GREGORIANA	A	13/09/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
S.VITO POSITANO	CITTA DI EBOLI	A	13/09/2017:00	V. DE SICA	POSITANO	VIA TAGLIATA LOC. MONTEPERTUSO
VALDIANO	BUCCINO VOLCEI	A	13/09/2017 15:30	COMUNALE	CASALBUONO	VIA ROMA
COSTA D AMALFI	CENTRO STORICO SALERNO	A	13/09/2017 15:30	S.MARTINO	MAIORI	VIA DEMANIO LOCALITÀ VECITE
U.S. FAIANO 1965	VIGOR CASTELLABATE	A	13/09/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
AGROPOLI	CAMPAGNA	A	13/09/2017 15:30	R. GUARIGLIA	AGROPOLI	LOCALITÀ MARROTA

(***) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

RISULTATI GARE DEL 2 – 3 SETTEMBRE 2017

COPPA ITALIA DILETTANTI

GIRONI DA 1 A 8 - 1 GIORNATA			GIRONI DA 9 A 16 - 1 GIORNATA		
GALAZIA 1997	- MONDRAGONE	0 - 2	FLORIGIUM	- BARANO CALCIO	0 - 1
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	- GLADIATOR 1924	0 - 4	OLIMPIA CASALNUOVO	- BACOLI SIBILLA 1925	1 - 0
CLUB PONTE 98	- AURUNCI	0 - 1	ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	- ISOLA DI PROCIDA	0 - 4
VILLA LITERNO	- VIRTUS VOLLA	1 - 1	VIRTUS OTTAVIANO	- SAN GIORGIO 1926	0 - 1
AFRO NAPOLI UNITED	- CASALNUOVO FRATTESE	4 - 0	NEAPOLIS	- MONTE DI PROCIDA CALCIO	1 - 1
COMPRESORIO ALBA NUOVA	- VIS AFRAGOLESE 1944	3 - 1	PUTEOLANA 1909	- SAVOIA 1908	2 - 6
HERMES CASAGIOVE	- CASORIA CALCIO 1979	1 - 5	ALFATERNA	- PIMONTE 1970	1 - 1
QUARTOGRAD	- REAL FORIO 2014	0 - 2	REAL POGGIOMARINO	- U.S. MARIGLIANESE	0 - 1

GIRONI DA 17 A 24 - 1 GIORNATA			GIRONI DA 25 A 32 - 1 GIORNATA		
VIRTUS GOTI 97	- S.S. NOLA 1925	0 - 4	GROTTA 1984	- VIRTUS AVELLINO 2013	2 - 2
SAN TOMMASO CALCIO	- ECLANESE 1932 CALCIO	4 - 2	POL. SANTA MARIA CILENTO	- BATTIPAGLIESE 1929	0 - 0
RINASCITA U.S.VICO	- SORRENTO 1945	0 - 1	U.S. GRIGIO ROSSI 1927	- PICCIOLA	1 - 3
SALERNUM BARONISSI	- CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	1 - 3	SCAFATESE CALCIO 1922	- S.VITO POSITANO	0 - 3
SANSEVERINESE	- PALMESE	4 - 4	CALPAZIO	- VALDIANO	0 - 1
SERINO 1928	- AUDAX CERVINARA 1935	2 - 2	TEMERARIA 1957 SAN MANGO	- COSTA D AMALFI	3 - 1
STASIA SOCCER	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	0 - 0	ROCCHESE	- U.S. FAIANO 1965	2 - 1
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	- SOLOFRA CALCIO	1 - 1	U.S. POSEIDON 1958	- AGROPOLI	0 - 5

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 4 e 5/9/2017.

COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 3/ 9/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 9/2017 HERMES CASAGIOVE – CASORIA CALCIO 1979

Il GST, letto il preannuncio di reclamo inoltrato mezzo fax dalla società Hermes Casagiove in data 4/9/2017 alle ore 18.15, relativo alla gara in epigrafe, rileva che a norma del C.U.178/A F.I.G.C. del 19/6/2017, pubblicato in allegato al C.U. n. 12 C.R. Campania in data 4/8/2017, in materia di abbreviazione dei termini per le gare di Coppa, nel quale si specifica che i reclami devono essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello della gara: PQM dichiara l'inammissibilità dello stesso omologando il risultato acquisito sul terreno di giuoco, di 1-5 in favore della società Casoria Calcio 1979; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 300,00 BACOLI SIBILLA 1925

propri sostenitori accendevano n.10 fumogeni sugli spalti

Euro 200,00 U.S. GRIGIO ROSSI 1927

Nel corso del secondo tempo di gioco propri sostenitori rivolgevano insulti e minacce all'A.A. in particolare un tifoso lo colpiva con due sputi alla schiena.

Euro 100,00 OLIMPIA CASALNUOVO

Propri sostenitori accendevano n.3 fumogeni sugli spalti

Euro 50,00 SERINO 1928

Mancata richiesta di forza pubblica

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 9/2017

IERVOLINO MICHELE (VIRTUS OTTAVIANO)

AMMONIZIONE E DIFFIDA

ALBANO ONOFRIO (VIRTUS OTTAVIANO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2017

GARGIULO ANTONINO (U.S. GRIGIO ROSSI 1927)

Con comportamento altamente scorretto ed antisportivo e sleale, tentava di avvicinarsi in maniera minacciosa verso un calciatore della squadra avversaria per colpirlo, non riusciva nell'intento grazie all'intervento di componenti della panchina.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 22/10/2017

DECESARE CIRO (AGROPOLI)

Con comportamento sleale scorretto ed antisportivo, su segnalazione dell'A.A. veniva allontanato dal DdG per aver pronunziato nei confronti di un calciatore avversario frase offensive minacciose ed intimidatorie.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZOTTOLI PIERLUIGI (PICCIOLA)

Con comportamento scorretto sleale ed antisportivo, rivolgeva ad un componente della squadra avversaria, frase provocatoria ingiuriosa e offensiva.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSCIA RAFFAELE (SALERNUM BARONISSI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIGLIETTI LUCA (AURUNCI)
ZOTTI LUCA (CLUB PONTE 98)
DEL SORBO BRUNO (SERINO 1928)
CIPOLLETTA GIANLUCA (U.S. GRIGIO ROSSI 1927)

VARRICCHIO UMBERTO (CLUB PONTE 98)
IACCARINO STEFANO (MONDRAGONE)
BIFARO MARCO PIERO (STASIA SOCCER)
D ANDRIA PAOLO (U.S. POSEIDON 1958)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

GENTILE VINCENZO (AFRO NAPOLI UNITED)
DELLI SANTI MATTEO (AGROPOLI)
FUSCO GIULIO (AUDAX CERVINARA 1935)
ARCAMONE ANGELO (BARANO CALCIO)
BIONDI BIAGIO (BARANO CALCIO)
DI COSTANZO ANTONIO (BARANO CALCIO)
MOGAVERO MANUEL MARTINO (BATTIPAGLIESE 1929)
COSTANZO CLAUDIO (CASALNUOVO FRATTESE)
FOTI ALESSIO (CASORIA CALCIO 1979)
FERRENTINO DOMENICO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
ROMANO UMBERTO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
D AMITA GIANMARCO (CLUB PONTE 98)
ZOTTI LUCA (CLUB PONTE 98)
CINQUE LUIGI (ECLANESE 1932 CALCIO)

SULEMAN FUAD (AFRO NAPOLI UNITED)
COLARUSSO MARCO (AUDAX CERVINARA 1935)
VIGLIETTI LUCA (AURUNCI)
ARCAMONE GIOVAN GIUSEPPE (BARANO CALCIO)
CHIARIELLO PASQUALE (BARANO CALCIO)
BORRELLI LUCA (BATTIPAGLIESE 1929)
RUOCCO VINCENZO (CALPAZIO)
CAFARO SALVATORE (CASORIA CALCIO 1979)
PUCCINELLI FRANCESCO (CASORIA CALCIO 1979)
OLIMPO CHRISTIAN (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
CARONE GENNARO (CLUB PONTE 98)
MORTARUOLO GAETANO (CLUB PONTE 98)
AMOROSO STEFANO (COMPENSORIO ALBA NUOVA)
GARZONE FABRIZIO (ECLANESE 1932 CALCIO)

PALUMBO GIANMARIO	(ECLANESE 1932 CALCIO)	CIBELLI BIAGIO GIANMARC	(FLORIGIUM)
ESPOSITO FRANCESCO	(FLORIGIUM)	MURO FABRIZIO	(FLORIGIUM)
SAURINO CIRO	(FLORIGIUM)	PISANO MARTINO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
RUGGIERO GENNARO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	ESPOSITO RAFFAELE	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
LAURO GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	PERNA UMBERTO	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
BONAVOLONTA ALESSIO	(GLADIATOR 1924)	PARADISI IVAN	(GROTTA 1984)
PENTA VINCENZO	(GROTTA 1984)	RUSSO WALTER	(GROTTA 1984)
SCIPPA FABIO	(GROTTA 1984)	MEROLA PIETRO	(HERMES CASAGIOVE)
MIGLIONE ANTONIO	(HERMES CASAGIOVE)	VIGLIOTTI DOMENICO	(HERMES CASAGIOVE)
DEL FRANCO FRANCESCO	(MONDRAGONE)	ACAMPORA GABRIELE	(NEAPOLIS)
AVETA ALFREDO	(NEAPOLIS)	D ANDREA DAVIDE	(NEAPOLIS)
D AURIA GIUSEPPE	(NEAPOLIS)	FIORE SIMONE	(NEAPOLIS)
MORIELLO SALVATORE	(NEAPOLIS)	CAIAZZA MARCO	(OLIMPIA CASALNUOVO)
MAISTO VINCENZO	(OLIMPIA CASALNUOVO)	RASPAOLO SIMONE	(OLIMPIA CASALNUOVO)
TUFANO ANTONIO	(OLIMPIA CASALNUOVO)	ZINNO RICCARDO	(OLIMPIA CASALNUOVO)
PELUSO GIUSEPPE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	ALTEA GIUSEPPE	(PALMESE)
BASILE FRANCESCO	(PALMESE)	MALAFRONTA ALESSANDRO	(PALMESE)
MARESCA ANTONIO	(PALMESE)	PICCIRILLO CHRISTIAN	(PALMESE)
TROIANIELLO GIOVANNI	(PALMESE)	MEROLA MARIO	(PICCIOLA)
ZOTTOLI PIERLUIGI	(PICCIOLA)	FIORILLO ANTONIO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
ESPOSITO GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)	GRITTI GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)
TORINO VINCENZO	(QUARTOGRAD)	CONTE NICOLA	(REAL FORIO 2014)
GRANILLO GESON	(REAL FORIO 2014)	IACONO FRANCESCO	(REAL FORIO 2014)
NALDI ROSARIO	(REAL FORIO 2014)	AGNELLO ORESTE	(REAL POGGIOMARINO)
DE ROSA NICOLA	(REAL POGGIOMARINO)	BARONE CIRO	(RINASCITA U.S.VICO)
BRANCACCIO MARIO	(RINASCITA U.S.VICO)	LOMBARDER GIUSEPPE	(RINASCITA U.S.VICO)
MAFFETTONE MANUEL	(RINASCITA U.S.VICO)	GRANATO SALVATORE	(ROCCHESE)
PRISCO LORENZO	(ROCCHESE)	SCERMINO MARIO	(ROCCHESE)
SCHIOPPA ALESSIO	(S.S. NOLA 1925)	ESPOSITO VALERIO	(S.VITO POSITANO)
BROZZESI PIERPAOLO	(SALERNUM BARONISSI)	D AURIA ROCCO	(SALERNUM BARONISSI)
CARBONARO MARCO	(SAN GIORGIO 1926)	NOVIEL PASQUALE	(SAN GIORGIO 1926)
CALABRESE DOMENICO	(SAN TOMMASO CALCIO)	COCOZZIELLO ALFONSO	(SAN TOMMASO CALCIO)
CUCCINIELLO GIUSEPPE	(SAN TOMMASO CALCIO)	IMPARATO MARTINO	(SAN TOMMASO CALCIO)
TUCCI FERDINANDO	(SAN TOMMASO CALCIO)	ALLEGRETTI ALESSANDRO	(SANSEVERINESE)
IAPICCO VINCENZO	(SANSEVERINESE)	CASO NATURALE VINCENZO	(SAVOIA 1908)
DI GIROLAMO ROSARIO	(SAVOIA 1908)	GALIZIA SALVATORE	(SAVOIA 1908)
AVINO GUIDO	(SCAFATESE CALCIO 1922)	DI GIACOMO MARIO	(SCAFATESE CALCIO 1922)
CRIVELLO DOMENICO	(SERINO 1928)	DE SIMONE DARIO	(SERINO 1928)
TOMACELLI GIUSEPPE	(SERINO 1928)	TORNATORE DANIELE	(SERINO 1928)
BATTISTA SABINO	(SOLOFRA CALCIO)	CATALANO SABATO	(SOLOFRA CALCIO)
LIGUORI SABATINO	(SOLOFRA CALCIO)	CALABRESE GIUSEPPE	(SORRENTO 1945)
PEPE MARCO	(SORRENTO 1945)	RIZZO LUIGI	(SORRENTO 1945)
PARADISO DINO	(STASIA SOCCER)	VARESE ANTONIO	(STASIA SOCCER)
CARMANDO MICHELE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	DELLA MONICA FRANCESCO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
LA FEMINA RAFFAELE	(U.S. FAIANO 1965)	GALEONE FRANCESCO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
LORETO ANDREA	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	AMOROSO MIRKO	(U.S. MARIGLIANESE)
FALCO GIANLUCA	(U.S. MARIGLIANESE)	SPARANO GENNARO	(U.S. MARIGLIANESE)
COMUNALE PIETRO	(U.S. POSEIDON 1958)	ESPOSITO DOMENICO	(U.S. POSEIDON 1958)
MARESCA FRANCESCO	(U.S. POSEIDON 1958)	CASELLA NICCOLO	(VALDIANO)
PETRICCIONE VINCENZO	(VALDIANO)	CHIANESE GIORGIO	(VILLA LITERNO)
INSIGNE ANTONIO	(VILLA LITERNO)	ALLERUZZO FABIO MARZIO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
LIPPIELLO ANTONIO	(VIRTUS AVELLINO 2013)	TORSIELLO VINCENZO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
BIANCO RAFFAELE	(VIRTUS GOTI 97)	CASABURI LUCIO	(VIRTUS GOTI 97)
LAEZZA FRANCESCO	(VIRTUS GOTI 97)	PACE STEFANO	(VIRTUS GOTI 97)
BASSO VINCENZO	(VIRTUS OTTAVIANO)	D ARCO FERDINANDO	(VIRTUS OTTAVIANO)
RUSSO FABIO	(VIRTUS OTTAVIANO)	SAGGESE FRANCESCO	(VIRTUS OTTAVIANO)
AYARI RENZO	(VIRTUS VOLLA)	LUCA LUIGI	(VIRTUS VOLLA)
MANZO TOMMASO	(VIS AFRAGOLESE 1944)	OLIVIERI DOMENICO	(VIS AFRAGOLESE 1944)
PIANESE RAFFAELE	(VIS AFRAGOLESE 1944)	TARASCIO ANTONIO	(VIS AFRAGOLESE 1944)
PURCARO NICOLO	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	SAVARESE NICOLA	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 SETTEMBRE 2017

FASC. 792

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G. Benincasa; Avv. M. Iannone; Avv. F. Mottola Proc.13909/698 pfi16-17/MB/CS/ps del 15.06.2017 - (Campionato Mini Allievi Provinciale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gerardo Tortora, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd U.s. Grigio Rossi 1927, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Francesco Pio Quattroventi (gare del 8.12.2015 e 11.01.2016), Mario D'Antuono (gara del 1.12.2015), Antonio Barra (gara dell'11.01.2016), Cristian De Cola (gara dell'11.01.2016), Dario Alfano (gara del 1.12.2015), Antonio Gaudiero (gara del 1.12.2015), Giuseppe Smaldone (gara del 19.01.2016), Giovannipio Novi (gara del 19.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S.; Sig. Cosimo Rispoli – dirigente accompagnatore della società ASD U.S. Grigio Rossi 1927, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd U.S. Grigio Rossi 1927 – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD U.S. Grigio Rossi 1927 malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cosimo Rispoli della società ASD U.S. Grigio Rossi 1927, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gerardo Tortora, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd U.S. Grigio Rossi 1927 nonché il loro Presidente sig. Gerardo Tortora, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Dio Quattroventi quattro (4) giornate di squalifica; i calciatori Mario D'Antuono, Antonio Barra, Cristian De Cola, Dario Alfano, Antonio Gaudiero, Giuseppe Smaldone, Giovanninopio Novi tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il dirigente accompagnatore Cosimo Rispoli la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Sig. Gerardo Tortora dispone il non luogo a procedere in quanto all'epoca dei fatti lo stesso non rivestiva l'incarico di Presidente della Società US Grigo Rossi 1927. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserati per la soc. US Grigo Rossi 1927 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Francesco Dio Quattroventi, Mario D'Antuono, Antonio Barra, Cristian De Cola, Dario Alfano, Antonio Gaudiero, Giuseppe Smaldone, Giovanninopio Novi una (1) giornata di squalifica ciascuno; al dirigente accompagnatore Cosimo Rispoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Sig. Gerardo Tortora dispone il non luogo a procedere in quanto all'epoca dei fatti lo stesso non rivestiva l'incarico di Presidente della Società Us Grigo Rossi 1927.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 783

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Cangiano.
Proc.13701/705 pfi16-17/MB/ps del 12.06.2017 – (Campionato Regionale Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ventura Cesare, all'epoca dei fatti Presidente della società AS Cesare Ventura, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Bodgan Panchenko (gara del 5.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Iuliano Giuseppe, dirigente accompagnatore della società As Cesare Ventura, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Cesare Ventura – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società As Cesare Ventura malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Iuliano Giuseppe della società As Cesare Ventura, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ventura Cesare della As Cesare Ventura l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc. As Cesare Ventura nonché il loro Presidente sig. Ventura Cesare, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bodgan Panchenko tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Iuliano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cesare Ventura la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società As Cesare Ventura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. As Cesare Ventura alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Bodgan Panchenko due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Iuliano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cesare Ventura la sanzione di mesi due (2) di inibizione; e per la società As Cesare Ventura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 796

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola.

Proc.14045/695 pfi16-17/MB/CS/ps del 19.06.2017 - (Campionato Regionale C/5 serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Mariano Toscano, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della società Asd Atletico Cantera, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Antonio Messina (gara del 1.03.2015); Biagio Balsamo (gara del 12.04.2015) e Cosimo Barbato (gara del 29.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Antonio Veloce, dirigente accompagnatore della società ASD Futsal Angri C5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Cantera – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gare di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Cantera malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mariano Toscano e Antonio Veloce della società Asd Atletico Cantera, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Mariano Toscano della Asd Atletico Cantera l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Atletico Cantera nonché il loro Presidente sig. Mariano Toscano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Messina, Biagio Balsamo, Cosimo Barbato quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Antonio Veloce la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Mariano Toscano la sanzione di mesi sette (7) di inibizione come aumento per la continuazione sulla sanzione inflitta da questa Tribunale come da C.U. n. 125 del 22/06/2017; e per la società Asd Atletico Cantera la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. Asd Atletico Cantera alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da

tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Antonio Messina, Biagio Balsamo, Cosimo Barbato quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Antonio Veloce la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Mariano Toscano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Atletico Cantera la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 788

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola Proc.13797/983 pfi16-17/CS/MB/acr del 13.06.2017 - (Campionato Regionale C/5 Serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig. D'Antuono Gianluigi, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Anгри C5, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Ottimo Marcello, (gara dell'8.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Semioli Carlo, dirigente accompagnatore della società ASD Futsal Anгри C5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Futsal Anгри C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Anгри C5 malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Semioli Carlo della società Asd Futsal Anгри C5, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. D'Antuono Gianluigi della società Asd Futsal Anгри C5 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Futsal Anгри C5 nonché il loro Presidente Sig. D'Antuono Gianluigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ottimo Marcello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Semioli Carlo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente D'Antuono Gianluigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Futsal Anгри C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Anгри C5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie,

formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Ottimo Marcello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Semioli Carlo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente D'Antuono Gianluigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Futsal Angri C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 785

Componenti: Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13861/984 pfi16-17/CS/MB/acr del 14.06.2017 - (Campionato Regionale C/5 serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Scognamiglio Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della società Asd Futsal Friends C5, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Sullutrone Bruno (gara del 22.02.2015); e Di Meo Arturo (gara dell'11.01.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd Futsal Friends C5– per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Friends C5 malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Scognamiglio Antonio della società Asd Futsal Friends C5, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Scognamiglio Antonio della Asd Futsal Friends C5 l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Nessuno dei deferiti era presente in udienza. La Soc. Asd Futsal Friends C5 nonché il loro Presidente sig. Scognamiglio Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sullutrone Bruno tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Meo Arturo tre (3) giornate di squalifica; Presidente Scognamiglio Antonio la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; e per la società Asd Futsal Friends C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. Asd Futsal Friends C5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte

contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Per quanto riguarda la società si prende atto che dai tabulati F.I.G.C. risulta che la Asd Futsal Friends C5 ha cessato tutte le attività e conseguentemente, sussistono le condizioni per il non luogo a procedere. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Sullustrone Bruno tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Di Meo Arturo tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Scognamiglio Antonio la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; alla società Asd Futsal Friends C5 il non luogo a procedere.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 786

Componenti: Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13808/788 pfi16-17/MB/CS/acr del 13.06.2017 - (Campionato Regionali Allievi fascia B).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Concilio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Madonna dei Bagni, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Emanuele Carotenuto, (gara del 28.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giovanni D'Alessio, dirigente accompagnatore della società ASD Madonna dei Bagni, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Madonna dei Bagni per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Madonna dei Bagni malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. . Giovanni D'Alessio della società ASD Madonna dei Bagni, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Antonio Concilio della società ASD Madonna dei Bagni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc ASD Madonna dei Bagni nonché il loro Presidente Sig. Antonio Concilio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza di oggi nessuno dei deferiti era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Emanuele Carotenuto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giovanni D'Alessio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Presidente Antonio Concilio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Madonna dei Bagni la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Madonna dei Bagni alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale

prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Emanuele Carotenuto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giovanni D'Alessio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Presidente Antonio Concilio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD Madonna dei Bagni la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 790

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.13905/951 pfi16-17/MB/CS/ag del 15.06.2017 - (Campionato C/5 Juniores).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Messina Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Maleventum, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Nardone Marco, (gara del 12.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Cella Vincenzo, dirigente accompagnatore della società ASD Maleventum, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Maleventum per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Maleventum malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cella Vincenzo della società Asd Maleventum, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Messina Francesco della società Asd Maleventum l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Maleventum nonché il loro Presidente Sig. Messina Francesco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Nardone Marco una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Cella Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Messina Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Maleventum € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Maleventum alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa.

Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Per quanto riguarda la società si prende atto che dai tabulati F.I.G.C. risulta che la Asd Malaventum ha cessato tutte le attività e conseguentemente, sussistono le condizioni per il no luogo a procedere.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Nardone Marco una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Cella Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Messina Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Maleventum il non luogo a procedere.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 797

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. G. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola.

Proc.14086/555 pfi16-17/CS/MB/acr del 19.06.2017 - (Campionato Provinciale di 3^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sannino Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Ercolano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Buono Gaetano, (gara del 16.05.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Ruggiero Luigi, allenatore con funzioni di dirigente accompagnatore della società Asd Real Ercolano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Ercolano per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Ercolano malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Ruggiero Luigi della società Asd Real Ercolano, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Sannino Giacomo della società Asd Real Ercolano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Real Ercolano nonché il loro Presidente Sig. Sannino Giacomo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Buono Gaetano tre (3) giornate di squalifica; per l'allenatore Ruggiero Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sannino Giacomo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Real Ercolano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Ercolano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso

di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Infine si prende che dai tabulati F.I.G.C. risulta che la Asd Real Ercolano ha cessato tutte le attività e che conseguentemente sussistono le condizioni per il non luogo a procedere. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Buono Gaetano tre (3) giornate di squalifica; all'allenatore Ruggiero Luigi la sanzione di la sanzione di mesi uno (1) di inibizione a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera atteso che la Società non aveva inviato i dirigenti accompagnatori, al fine, di consentire la disputa della gara, ha sottoscritto la distinta pur non conoscendo le vicende societarie; per il Presidente Sannino Giacomo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Real Ercolano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 746

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone.

Proc.12751/635 pfi16-17/MB/CS/acr del 17.05.2017 (Campionato Giovanissimi Provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Buonpane Emilio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Tld Marcianise, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Giuliano Delle Paoli (gare del 13.12.2016 e 09.01.2016); Giacomo D'Alessio (gara del 9.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd Tld Marcianise – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Tld Marcianise malgrado non fossero tesserati. ha contestato a carico del Presidente sig. Buonpane Emilio della A.s.d. Tld Marcianise, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.s.d. Tld Marcianise, nonché il loro Presidente sig. Buonpane Emilio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuliano Delle Paoli quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Giacomo D'Alessio tre (3) giornate di squalifica; Presidente Buonpane Emilio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società A.s.d. Tld Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Tld Marcianise alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave

nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Giuliano Delle Paoli quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Giacomo D'Alessio tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Buonpane Emilio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Tld Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 794

Presidente: Avv. Arturo Frojo

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Ivan Simeone.

Proc.14154/717 pfi16-17/MB/CS/acr del 20.06.2017 - (Campionato Provinciale 3^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. Esposito Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Barca Club Afragola, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

calciatori: Aprea Vincenzo (gare del 10.01.2016 e 20.12.2015), Pannone Vincenzo (gare del 12.12.2015, 20.12.2015 e 29.11.2015), Scognamiglio Osvaldo (gare del 10.01.2016, 15.11.2015 e 22.11.2015), Saviano Giuseppe (gare del 13.12.2015, 20.12.2015 e 22.11.2015), Perrotta Salvatore (gara 13.12.2015), Zanfardino Antonio (gara del 22.11.2015), Manca Gianluca (gare del 20.12.2015, 22.11.2015 e 29.11.2015), Sollo Giuseppe (gare del 22.11.2015 e 29.11.2015), Pepe Domenico (gara del 20.12.2015), Di Falco Gianluca (gare del 6.12.2015 e 20.12.2015), Sammarco Davide (gara del 6.12.2015), Iorio Pasquale (gara del 6.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

sig. Moccia Domenico – dirigente accompagnatore della società ASD Barca Club Afragola, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

la società Asd Barca Club Afragola – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Barca Club Afragola malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Moccia Domenico della società ASD Barca Club Afragola, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Esposito Antonio, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie

difensive. La Soc ASD Barca Club Afragola nonché il loro Presidente sig. Esposito Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandate per la seduta odierna, pervenute a tutti i deferiti il 14/7/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

Aprea Vincenzo, calciatore, quattro giornate di squalifica; Pannone Vincenzo, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Scognamiglio Osvaldo, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Saviano Giuseppe, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Perrotta Salvatore, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Zanfardino Antonio, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Manca Gianluca, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Sollo Giuseppe, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Pepe Domenico, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Di Falco Gianluca, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Sammarco Davide, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Iorio Pasquale, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Moccia Domenico, dirigente accompagnatore della società ASD Barca Club Afragola, la sanzione di mesi (6) sei di inibizione; Esposito Antonio, Presidente della società ASD Barca Club Afragola, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; società ASD Barca Club Afragola la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Barca Clud Afragola alle date delle gare per ciascuno di essi indicata in epigrafe. Le sanzioni, che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato, vengono fissate come da dispositivo, tenuto conto nel caso di specie che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste (salvo quanto si dirà appresso in relazione alle posizioni dei singoli calciatori, taluno dei quali ha disputato tre gare in posizione irregolare, talaltro gare in numero inferiore), avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Quanto alle sanzioni ai calciatori, come accennato, questo Tribunale tiene conto che si procede con contestazione di partecipazione a tre gare in posizione irregolare a carico Pannone Vincenzo, Scognamiglio Osvaldo, Saviano Giuseppe, e Manca Gianluca; si procede con contestazione di partecipazione a due gare in posizione irregolare a carico di Aprea Vincenzo, Sollo Vincenzo, Di Falco Gianluca e, infine, si procede con contestazione di una sola gara in posizione irregolare a carico di Perrotta Salvatore, Zanfardino Antonio, Pepe Domenico, Sammarco Davide e Iorio Pasquale. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a:

Aprea Vincenzo, calciatore, quattro giornate di squalifica; Pannone Vincenzo, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Scognamiglio Osvaldo, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Saviano Giuseppe, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Perrotta Salvatore, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Zanfardino Antonio, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Manca Gianluca, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Sollo Giuseppe, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Pepe Domenico, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Di Falco Gianluca, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Sammarco Davide, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Iorio Pasquale, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Moccia Domenico, dirigente accompagnatore della società ASD Barca Club Afragola, la sanzione di mesi (6) sei di inibizione; Esposito Antonio, Presidente della società ASD Barca Club Afragola, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; società ASD Barca Club Afragola la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 798

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente) Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Ivan Simeone, Avv. Nicola Di Ronza.

Proc.13630/623 pfi16-17/MB/fda dell'8.06.2017 - (Campionato Giovanissimi Provinciale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sergio Alessio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Fox Paestum, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: **Nicola D'Auria** (gare del 24.11.2015, 28.11.2015, 8.12.2015 e 14.12.2015), **Vito Federico** (gare del 8.12.2015 e 14.12.2015), **Mimmo Luzzi** (gare del 24.11.2015, 28.11.2015 e 8.12.2015), **Soufian Karchaoui** (gare del 24.11.2015, 28.11.2015, 8.12.2015 e 14.12.2015) e **Raffaele Scovotto** (gare del 24.11.2015, 28.11.2015 e 14.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S.; **Sig. Giuseppe Marino** – Vice Presidente e dirigente accompagnatore della società ASD Fox Paestum, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Fox Paestum – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Fox Paestum malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Marino della società Asd Fox Paestum, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sergio Alessio, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale è comparso il Sig. Giuseppe Marino, esponendo difese orali e documentando l'avvenuto tardivo tesseramento di quattro dei cinque calciatori. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva applicarsi a: Sergio Alessio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Fox Paestum, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; Nicola D'Auria, calciatore, otto (8) giornate di squalifica; Vito Federico, calciatore, quattro (4) giornate di squalifica; Mimmo Luzzi, tre (3) giornate di squalifica; Soufian Karchaoui, otto (8) giornate di squalifica; Raffaele Scovotto, sei (6) giornate di squalifica; Giuseppe Marino, vice presidente e dirigente accompagnatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; Asd Fox Paestum, euro 1.000 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Fox Paestum alle date delle gare di cui alla contestazione disciplinare. All'udienza di comparizione, il sig. Marino, comparso personalmente, ha esibito i tesserini federali dei giovani Vito, Scovotto, D'Auria e Luzzi, tutti tesserati in data 26.1.2016 e, quindi, successivamente alle date delle gare in contestazione, dichiarando che i giovani avevano partecipato alle gare nell'erronea convinzione della regolarità della relativa posizione: ha chiesto quindi tenersi conto di tali circostanze nella determinazione delle sanzioni.

Questo Tribunale, preso atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando il *vulnus* creato alla regolarità del campionato per effetto dei comportamenti in contestazione e la gravità della circostanza che i calciatori non erano stati sottoposti a regolare visita medica, ritiene di dover considerare, quale diminuente, l'avvenuto tesseramento di quattro dei cinque giovani calciatori, perfezionatosi poco dopo la disputa delle gare. Quanto ai giovani calciatori, ad essi non va applicata alcuna sanzione, essendo tutti infraquattordicenni alla data delle gare in contestazione. Per gli altri prevenuti, le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di prosciogliere Nicola D'Auria, Vito Federico, Mimmo Luzzi, Soufian Karchaoui e Raffaele Scovotto;

di ritenere gli i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a: Sergio Alessio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Fox Paestum, mesi sei (6) di inibizione; Giuseppe Marino, vice presidente e dirigente accompagnatore, mesi sei (6) di inibizione. Asd Fox Paestum, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 789

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella; Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella.

Proc.13798/924 pfi16-17/CS/MB/ps del 13.06.2017 - (Campionato Regionale 2^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Saccone Alberigo, all'epoca dei fatti Presidente della società USD Real Pietrastornina, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Camarra Maraouna (gara del 22.03.2015), Tenore David (gare del 22.03.2015 e 12.04.2015), Pisaniello Francesco (gara del 22.02.2015), Cerullo Fabio (gara del 21.12.2014) e Sasso Antonio (gare del 21.12.2014, 8.02.2015, 11.01.2015, 12.04.2015 e 29.03.2015) per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Simeone Massimiliano, Spagnuolo Gaetano e Festa Giuseppe - dirigenti accompagnatori della società USD Real Pietrastornina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La società Usd Real Pietrastornina – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società USD Real Pietrastornina malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sig. Simeone Massimiliano, Spagnuolo Gaetano e Festa Giuseppe della società USD Real Pietrastornina, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Saccone Alberigo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc USD Real Pietrastornina nonché il loro Presidente sig. Saccone Alberigo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Camarra Maraouna, Pisaniello Francesco, Cervillo Fabio tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Tenore David quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Sasso Antonio sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Simeone Massimiliano mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Spagnuolo Gaetano mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Festa Giuseppe mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Saccone Alberigo la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; e per la società USD Real Pietrastornina la penalizzazione di punti nove (9) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. USD Real Pietrastornina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati

impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Infine si prende atto che dai tabulati F.I.G.C. risulta che la Usd Real Pietrastornina ha cessato tutte le attività e che conseguentemente sussistono le condizioni per il non luogo a procedere. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:
i calciatori: Camarra Maraouna, Pisaniello Francesco, Cervillo Fabio tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Tenore David quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Sasso Antonio sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Simeone Massimiliano mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Spagnuolo Gaetano la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Festa Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Saccone Alberigo la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società USD Real Pietrastornina il non luogo a procedere.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 787 – 784

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. G. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone.

Proc.13758/681 pfi16-17/CS/MB/ps del 13.06.2017 (Campionato Giovanissimi Provinciali);

Proc.13874/716 pfi16-17/CS/MB/acr del 14.06.2017 (Campionato Allievi Regionali fascia B).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ciro Duraccio, all'epoca dei fatti Presidente della società S.c. S.Giuseppe Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Antonio Riccardo (gara del 2.03.2015), Daniele Ambrosio (gara del 14.12.2014), Verdino Antonio (gare del 21.11.2015, 29.11.2015 e 20.12.2015) e Saggese Vincenzo (gara del 17.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Vincenzo Caldarelli e Giuseppe Pirozzi - dirigenti accompagnatori della società S.c. S.Giuseppe Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società S.c. S.Giuseppe Vesuviano – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, artt.1/bis comma 3,12, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società S.C. S. Giuseppe Vesuviano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Vincenzo Caldarelli e Giuseppe Pirozzi della società S.C. S. Giuseppe Vesuviano, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Ciro Duraccio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La S.C. S. Giuseppe Vesuviano nonché il loro Presidente sig. Ciro Duraccio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai

prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Antonio Riccardo, Daniele Ambrosio, Verdino Antonio tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Saggese Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Caldarelli la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Giuseppe Pirozzi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Ciro Duraccio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società S.C. S. Giuseppe Vesuviano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. S.C. S. Giuseppe Vesuviano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

ai calciatori: Antonio Riccardo, Daniele Ambrosio, Verdino Antonio tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al calciatore Saggese Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; al dirigente Vincenzo Caldarelli la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al dirigente Giuseppe Pirozzi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Ciro Duraccio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società S.C. S. Giuseppe Vesuviano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 795

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza.

Proc.14141/735 pfi16-17/CS/MB/ps del 20.06.2017 - (Campionato Provinciale 3^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sergio Nargi, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Vetus Castelvetero, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Cristian D'Alelio (gare del 21.03.2015 e 10.05.2015), Pierluigi Mongiello (gara del 7.12.2014), Salvatore D'Agostino (gare del 21.02.2015 e 12.04.2015) e Giuseppe Caporale (gare del 14.12.2014 e 07.12.2014) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. Sigg.: Mauro Vena, Luigi Gammarino e Giuseppe Lazazzera – dirigenti accompagnatori della società ASD Vetus Castelvetero, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Vetus Castelvetero malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Mauro Vena, Luigi Gammarino e Giuseppe Lazazzera della società ASD Vetus Castelvetero, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sergio Nargi, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui

ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc ASD Vetus Castelvetero nonché il loro Presidente sig. Sergio Nargi, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

i calciatori Salvatore D'Agostino, Giuseppe Caporale due (4) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Cristian D'Alelio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Pierluigi Mongiello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente/capitano Luigi Gammarino la squalifica di quattro (4) giornate di gara; per il dirigente/capitano Giuseppe Lazazzera la squalifica di tre (3) giornate di gara; per il dirigente Mauro Vena la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Sergio Nargi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Vetus Castelvetero alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti, ad esclusione della società Asd Vetus Castelvetero che ha cessato tutte le attività. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

ai calciatori: Salvatore D'Agostino, Giuseppe Caporale due (4) giornate di squalifica ciascuno; al calciatore Cristian D'Alelio quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Pierluigi Mongiello tre (3) giornate di squalifica; al dirigente/capitano Luigi Gammarino la squalifica di quattro (4) giornate di gara; al dirigente/capitano Giuseppe Lazazzera la squalifica di tre (3) giornate di gara; al dirigente Mauro Vena la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al Presidente Sergio Nargi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14 settembre 2017.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 7 settembre 2017.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibilìa**